

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, FERIOLI, COCCO ORTU, COTTONE, BADINI CONFALONIERI, BIGNARDI

Presentata il 12 marzo 1964

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958 n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'indipendenza della Magistratura fu uno dei primi che si pose all'attenzione dei legislatori fin dalla restaurazione in Italia del regime democratico.

Il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ammise, sia pure in forma attenuata, la inamovibilità dei magistrati del pubblico ministero e sancì la completa inamovibilità dei magistrati giudicanti, dette il primo avviamento; la Costituzione, in un assetto compiuto e in conformità del criterio direttivo della divisione dei poteri, fissò i principi fondamentali sull'indipendenza del giudice e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario. A questi principi, che qui di seguito si riassumono, le successive leggi avrebbero dovuto dare attuazione.

1°) La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 104).

2°) Spettano a un apposito organo indipendente, cioè al Consiglio superiore della Magistratura, la competenza a deliberare le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105).

3°) I magistrati sono inamovibili, salvo che intervenga decisione del Consiglio superiore della Magistratura; il Ministro della

giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare (art. 107).

4°) Ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110).

Un ampio dibattito seguì circa i modi da seguire per dare adempimento a tali proposizioni della Costituzione; sicché soltanto nel 1954 fu presentato il primo disegno di legge governativo sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura e occorsero quattro anni, nel corso dei quali si rivelarono contrastanti punti di vista, perché si desse vita alla legge 24 marzo 1958, n. 195. L'approvazione di questa non pose però fine alle dispute; da più parti furono infatti sollevate riserve e critiche alle sue norme, alcune delle quali furono ritenute incostituzionali. L'ampio e vivace dibattito si manifestò attraverso scritti di cultori di materie giuridiche e in assemblee e congressi di magistrati: vi era sostanziale concordia nel ritenere, salvo particolari posizioni circa questo o quel problema, che la legge approvata sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura non avesse sufficientemente garantito l'indipendenza dei magistrati e dell'ordine giudiziario.

La questione fu sottoposta all'esame della Corte Costituzionale; la decisione che questa ha recentemente emanato ha confermato la fondatezza delle critiche d'incostituzionalità relativamente al primo comma dell'articolo 11 della legge istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura. Su altre norme della stessa legge la Corte non ha invece ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale; ciò però non autorizza a considerare, sotto il profilo del merito legislativo, che il modo scelto dalla legge n. 195 per dare attuazione ai precetti contenuti nella Costituzione sia l'unico ed il più idoneo a tutelare adeguatamente l'indipendenza della Magistratura. Questa, in uno Stato democratico, ispirato al criterio della divisione dei poteri, si pone come elemento coesistente, indispensabile nel sistema delle garanzie dell'ordinamento giuridico e dei diritti individuali. Non bastano magistrati e codici, se chi è chiamato ad applicare la legge nelle fattispecie concrete non sia collocato istituzionalmente in un'efficiente *status* d'indipendenza. Tutte le garanzie subiscono affievolimento, tutte le competenze costituzionali possono diventare illusorie quando non sia stabilito un ordine giudiziario affrancato non solo da ogni esplicita dipendenza ma anche da ogni, sia pur dissimulata, interferenza da parte dell'Esecutivo. Il principio della divisione dei poteri, e per conseguenza tutto il sistema di garanzia, sopravvive solo in quanto esista l'assoluta indipendenza dell'ordine giudiziario e dei magistrati; le stesse eccezioni di legittimità costituzionale delle leggi non troverebbero più modo di pervenire alla Corte Costituzionale se l'indipendenza della Magistratura non fosse una realtà; i giudici, inoltre, non sarebbero più soggetti soltanto alla legge come li vuole invece l'articolo 101 della Costituzione. Il timore, da taluno prospettato, che l'indipendenza dell'ordine giudiziario possa risolversi in casta chiusa e infrangere il tessuto unitario dello Stato, non sembra avere fondamento, in quanto, sia per la struttura del Consiglio superiore, sia per le sue funzioni che si svolgono *secundum legem*, la Costituzione ha stabilito opportuni raccordi fra l'ordine giudiziario e gli altri poteri dello Stato, nel sistema tipico, che si può definire garantista, da essa foggiate.

Le delineate considerazioni sulla necessità dell'indipendenza della Magistratura impongono ora una domanda. La legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura ha strutturato nel migliore dei

modi l'autonomia dell'ordine giudiziario ponendolo al riparo da ogni possibile interferenza? La risposta non può essere affermativa. La Corte Costituzionale, come abbiamo accennato, ha già ritenuto non rispondente ai principi contenuti nella nostra Carta fondamentale il primo comma dell'articolo 11 di detta legge. Altre norme della stessa tuttavia non si sottraggono a critiche di merito, se pur esse sono state giudicate formalmente conformi alle proposizioni costituzionali. La sentenza della Corte non ha sopito i dibattiti; e, anzi, a ragione, è stata interpretata come una responsabile affermazione di carattere generale, che apre la via ad una più ampia revisione. Il problema del rinvigorismento delle garanzie dell'ordine giudiziario, e di riflesso dei magistrati, deve essere integralmente affrontato con quell'urgenza che richiedono le questioni attinenti alle strutture essenziali dello Stato nella moderna società, organizzato dal diritto e da questo tutelato.

Mossi da tale intento, abbiamo predisposto la presente proposta in cui si prevede di modificare la legge 24 marzo 1958, n. 195 sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura in modo da rendere tale organo, e tutti i magistrati che compongono l'ordine giudiziario, liberi da ogni possibile ingerenza o pressione interna od esterna o anche soltanto dalla parvenza che tali ingerenze o pressioni possano essere esercitate.

Le principali critiche che si fanno alla legge in vigore concernono: il potere attribuito al Ministro della giustizia in misura e qualità tali da poter compromettere l'indipendenza della Magistratura; una supremazia dei magistrati di Cassazione, nel Consiglio superiore della Magistratura, che può essere pregiudizievole per l'indipendenza interna dei giudici; un sistema di elezione dei componenti il Consiglio superiore che fa sì che questi non vengano eletti da tutti i magistrati; l'esclusione degli uditori giudiziari dalla partecipazione alle elezioni dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura; il potere di scioglimento del Consiglio assegnato al Capo dello Stato.

A tutte queste critiche e ad altre ancora si è cercato di apportare rimedio nella proposta che si sottopone alla vostra approvazione. Ad impedire l'influenza del Ministro della giustizia sull'ordine giudiziario è diretto l'articolo 5 della proposta in esame che modifica l'articolo 11 della legge 195 del 1958 in conformità alla decisione della Corte Costitu-

zionale. A tal fine è stato soppresso il primo comma di detto articolo, ritenuto incostituzionale; inoltre si è modificato il terzo comma dello stesso articolo prescrivendo che, nel conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio superiore delibere su proposta di una apposita Commissione che abbia sentito il Ministro della giustizia, senza aver però l'obbligo di conformare la propria deliberazione al parere dell'esecutivo, come è invece attualmente stabilito.

Al fine di dare maggior prestigio al Consiglio superiore sono invece rivolti gli articoli 4 e 7. L'articolo 4, modificando il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, il quale dispone che il Consiglio superiore dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, stabilisce, per il Governo, l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio superiore su tutte le proposte di legge concernenti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia. Una tale innovazione sembra opportuna sol che si pensi che il Consiglio superiore è l'organo supremo di autogoverno dell'ordine giudiziario e che pertanto è indispensabile o opportuno che sia sentito su tutti i provvedimenti di legge interessanti l'amministrazione della Giustizia.

L'articolo 7 abolisce il ricorso alla Corte di Cassazione, oggi previsto dall'articolo 17 della legge in vigore per i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore, sostituendolo con il ricorso al Consiglio di Stato in adunanza plenaria, e cioè ad un consesso particolarmente qualificato per la sua indipendenza (non ostante talune persistenti carenze) e istituzionalmente preposto all'esame generale della legittimità degli atti amministrativi. Ciò perché è sembrato non appropriato che contro le decisioni disciplinari adottate dall'organo rappresentativo di tutto l'ordine giudiziario si possa ricorrere alla Corte di Cassazione.

È qui da rilevare che l'idea, da varie parti e autorevolmente prospettata, di eliminare il ricorso al Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge, contro i provvedimenti riguardanti lo *status* dei magistrati, non ci ha trovato consenzienti. La tendenza attuale è nel senso di allargare gli strumenti di garanzia a favore dei cittadini; e, d'altra parte, il ricorso non sembra contrastare con la posizione costituzionale del Consiglio superiore.

A far sì che nel Consiglio superiore siano equamente rappresentate tutte le categorie di magistrati ed al fine di evitare che la pre-

minenza dei magistrati di Cassazione possa compromettere l'indipendenza interna dei magistrati sono poi rivolti gli articoli 1, 3 e 8 della proposta in esame. La Costituzione ha conferito una posizione speciale ai magistrati di Cassazione, chiamando *ope legis* a far parte del Consiglio superiore il Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione; sembra eccessivo che la legge ordinaria amplii una tale posizione, che potrebbe ingenerare riflessi gerarchici di cui non può non essere riconosciuto il nocimento per l'ordine e per l'espletamento delle stesse funzioni. L'articolo 1 prevede pertanto di modificare l'attuale composizione del Comitato di Presidenza aggiungendo un magistrato di appello ed uno di tribunale agli attuali membri (vice Presidente, primo Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore generale presso la medesima Corte) elencati nell'articolo 2 della legge in vigore. L'articolo 3 eleva da 10 ad 11 il numero dei componenti effettivi della sezione disciplinare del Consiglio superiore incaricato della cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Oltre il numero è però sembrato opportuno modificare anche la composizione di detta sezione; sei magistrati di Cassazione sono infatti sembrati eccessivi anche dopo aver portato ad 11 il numero dei suoi componenti. È per questo che nello stesso articolo 3 si è ritenuto opportuno eliminare dall'attuale composizione di detta sezione un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo sostituendolo con due magistrati, uno di Corte d'appello ed uno di Tribunale. La composizione della sezione disciplinare che si propone è pertanto la seguente: il vice Presidente, il primo Presidente della Corte di Cassazione, un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di Cassazione, due di Corte d'appello, due di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Modifica dettata dalla necessità di porre il Presidente della Repubblica al di fuori e al di sopra di ogni attività del Consiglio superiore è quella contenuta nell'articolo 2 della proposta in esame in cui si è ritenuto opportuno affidare al Comitato di presidenza invece che al Presidente del Consiglio superiore, com'è oggi disposto, il compito di nominare le Commissioni aventi l'incarico di riferire al Consiglio.

Modifica più di forma che di sostanza è quella che con l'articolo 6 della proposta in esame si apporta al primo comma dell'articolo 15 della legge sul Consiglio superiore.

Questo dispone che per la destinazione dei magistrati al Ministero, il Ministro, previo assenso degli interessati, deve fare le necessarie richieste al Consiglio superiore, il quale delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti se non sussistano gravi esigenze di servizio. Ci è sembrato però che parlare di gravi esigenze di servizio sia un non senso; le esigenze di servizio infatti se esistono non hanno bisogno di essere gravi. È per questo che di tale aggettivo è stata proposta la soppressione.

A modificare il sistema di elezione vigente per i membri elettivi dei magistrati del Consiglio superiore è poi diretto l'articolo 9 della proposta in esame. Secondo detto articolo infatti i suindicati membri del Consiglio superiore non dovrebbero più essere eletti per categorie, com'è attualmente disposto negli articoli 25, 26 e 27 della legge sul Consiglio superiore, ma dovrebbero invece essere scelti da tutti i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario su una lista di candidati elettivamente designati dalle varie categorie di magistrati. A tal fine i magistrati, divisi per categorie di appartenenza, dovrebbero prima designare un certo numero di candidati (24 magistrati di Cassazione, 24 di Appello, 36 di Tribunale) da raggrupparsi in una lista, da cui poi, tutti i magistrati, senza più alcuna distinzione per categoria, dovrebbero scegliere i 14 magistrati componenti del Consiglio superiore. Nella elezione per la designazione dei candidati, ogni magistrato di Cassazione potrà votare per 8 magistrati di Cassazione, ogni magistrato di Appello per 8 magistrati di Appello e ogni magistrato di Tribunale per 8 magistrati di Tribunale. Nella successiva elezione dei candidati designati, a membri del Consiglio superiore, ogni magistrato potrà votare per quattro magistrati di Cassazione, quattro di Appello e quattro di Tribunale. Saranno proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. Rispetto al sistema in vigore quello proposto ha il pregio di ammettere tutti i magistrati, su un piano di parità, all'elezione dei membri del Consiglio superiore; ciò senza ledere gli interessi delle varie categorie dei magistrati, come potrebbe invece avvenire, per il prevalere delle categorie più numerose, ove si adottasse un sistema in cui tutti i membri del Consiglio fossero direttamente eletti da parte di tutti i magistrati. Il sistema da noi strutturato elimina il carattere per così dire corpo-

rativo che si riscontra nella legge vigente] e fa sì che i magistrati componenti il Consiglio superiore godano della fiducia espressa da tutti i magistrati.

Secondo quanto è previsto nell'articolo 8 dovrebbero partecipare alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore anche gli uditori giudiziari che, al momento in cui sono indette le elezioni, sono investiti dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Una tale modificazione è sembrata opportuna perché si è ritenuto che gli uditori giudiziari, quando sono titolari di funzioni giudiziarie, debbono considerarsi come appartenenti *pleno iure* all'ordine giudiziario. Nessuna modificazione si è invece ritenuto di dover apportare al numero dei posti assegnati nel Consiglio superiore alle diverse categorie di magistrati. Si è infatti rilevato che fanno già parte del Consiglio superiore i sette membri eletti dal Parlamento, i quali possono svolgere una funzione per così dire equilibratrice, e non è quindi sembrato necessario variare l'attuale equivalenza numerica tra magistrati di Cassazione da una parte e magistrati di Appello e di Tribunale dall'altra.

L'articolo 10, infine, prevede di sopprimere l'articolo 31 della legge sul Consiglio superiore che dispone che il Consiglio stesso possa essere sciolto dal Presidente della Repubblica qualora si trovi nell'impossibilità di funzionare.

Nel Consiglio superiore il Presidente della Repubblica entra come semplice componente, in situazione di parità giuridica con gli altri, privo quindi di qualsiasi autonoma rilevanza che non sia quella tipica del presidente di collegio (*primus inter pares*). Il riprendere la funzione di organo monocratico e il potere di determinare lo scioglimento del Consiglio è sembrato poco corretto. Un atto di tale natura avrebbe bisogno della controfirma ministeriale, anche se si considerasse meramente presidenziale, sicché l'influenza dell'Esecutivo potrebbe farsi sentire, sia pure in maniera indiretta; inoltre data la struttura e la funzione dell'organo, sembra non facilmente realizzabile l'ipotesi d'impossibilità di funzionamento, che è tipica, e più che tipica fosse esclusiva, di collegi politici o meramente amministrativi.

Onorevoli colleghi, la vostra sensibilità politica per i problemi dello Stato di diritto ci fa confidare che vorrete approvare le modificazioni da noi proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal vice Presidente, che lo presiede, dal primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte medesima, da un magistrato di Corte d'appello e da uno di Tribunale.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 9.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di presidenza, nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, secondo comma ».

ART. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da undici componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il vice Presidente, che la presiede, il primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di Cassazione, due di Corte d'appello, due di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Può fare proposte e, quando ne è richiesto, dare pareri al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi

relativi alla giustizia. Su tutti i disegni di legge di iniziativa ministeriale concernenti l'ordinamento giudiziario ed il trattamento economico dei magistrati deve essere chiesto dal Governo il parere del Consiglio superiore; le Camere, nelle suddette materie, possono richiedere il parere del Consiglio superiore che l'esprime, in ogni caso, in seduta plenaria dei suoi componenti ».

ART. 5.

L'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate nei numeri 1^o), 2^a), e 4^o) del precedente articolo il Consiglio superiore delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio delibera su proposta formulata, sentito il Ministro di grazia e giustizia, da una Commissione composta di tre componenti il Consiglio, di cui due eletti dai magistrati, ed uno eletto dal Parlamento ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, se non sussistano esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti ».

ART. 7.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro per la grazia e giustizia; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

Il ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare ha effetto sospensivo ».

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati, esclusi quelli sospesi dalle funzioni, nonché gli uditori giudiziari che, al momento in cui il Presidente del Consiglio superiore indice le elezioni, siano investiti dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Il voto è personale e segreto ».

ART. 9.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — « Le elezioni dei membri magistrati hanno luogo a scrutinio segreto da parte dell'intero Ordine giudiziario tra i candidati elettivamente designati:

a) da un Collegio centrale comprendente i magistrati di Corte di Cassazione;

b) da quattro Collegi territoriali di magistrati di Appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da sei Collegi territoriali di magistrati di Tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano nei Collegi di Roma ».

Art. 26. — « Il Collegio centrale presso la Corte di Cassazione designa ventiquattro magistrati di Cassazione sei dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro Collegi territoriali di magistrati d'Appello designa sei magistrati d'Appello; ciascuno dei sei Collegi territoriali di magistrati di Tribunale designa sei magistrati di Tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per otto magistrati di Cassazione tre dei quali con ufficio direttivo; gli elettori dei Collegi territoriali dei magistrati d'Appello e di Tribunale votano, secondo l'appartenenza, per otto magistrati d'Appello o per otto magistrati di Tribunale.

Art. 27. — « Per la designazione dei candidati e l'elezione dei magistrati a membri

del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

- 1°) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione;
- 2°) l'ufficio centrale circoscrizionale presso una Corte d'Appello di ciascun collegio territoriale;
- 3°) le sezioni distrettuali presso ogni Corte d'Appello e presso ogni Tribunale ».

Art. 27-bis. — « Le votazioni per la designazione dei magistrati di Cassazione hanno luogo presso l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati d'Appello e di quelli di Tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali presso ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi di ciascun collegio all'ufficio elettorale nazionale ».

Art. 27-ter. — « L'Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati delle designazioni, provvede alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati ed a comunicarla a tutte le sezioni elettorali distrettuali di Tribunale presso cui si svolgono le votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio superiore.

In tale elezione ogni magistrato ha facoltà di votare per non più di quattro magistrati di Cassazione, due dei quali con ufficio direttivo, quattro magistrati d'Appello e quattro di Tribunale ».

Art. 27-quater. — « Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio.

I magistrati che per il numero di suffragi raccolti seguono gli eletti, vengono nell'ordine chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

ART. 10.

L'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195. è abrogato.